

X 10026-110727

12 GIU. 2013

ORIGINALE

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmaso Avv. Davide Dalmaso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone

28/3/13

MANDATO:
a difendermi e rappre-
sentarmi, costituirsi e
comparire nel presente
giudizio, in ogni sua fase,
stato e grado, compresa
l'esecuzione, l'opposizione
alla stessa, la fase cautelare,
quella di merito e quella di
opposizione a decreto
ingiuntivo, delego, anche
disgiuntamente, gli
Avv. ti PIERDOARDO

TRIBUNALE DI CUNEO

Sezione lavoro

RICORSO per:

Il Sig. **VICARI Fabio**, nato a Perugia (Pg) il 19/2/1967, residente in Cuneo
Via della Grangia nr. 50, C.F. VCRFBA67B19G478G, rappresentato e difeso
- in forza di procura alle liti a margine del presente atto in data 28/3/2013
dall'Avv. Pierdoardo Rossi del Foro di Cuneo (C.F. RSSPDR77P15D205J
PEC: pierdoardo.rossi@ordineavvocaticuneo.eu), con domicilio eletto
presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza nr. 48;

ROSSI
co
n domicilio eletto in
CUNEO CORSO
NIZZA 48

conferendo loro ogni più
ampio mandato sino al
soddisfatto del credito,
compreso quello di proporre
impugnazione avverso la
sentenza, sottoscrivere
precetti, chiamare terzi in
giudizio, esigere somme,
incassare, quietanzare,
conciliare, anche ex art.185
c.p.c., rinunciare e accettare
rinunce alla domanda e agli
atti del giudizio, rendere,
accettare e impugnare il
conto, proporre querela di
falso, nominare arbitri,
sostituiti ed eleggere altro
domicilio, con promessa sin
d'ora di rato del loro
operato.

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA - Ufficio Scolastico Regionale per il

Piemonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, Corso Stati Uniti 45, Torino;

RESISTENTE

PREMESSO

- che il ricorrente Vicari Fabio è docente a tempo determinato di scuola
primaria, abilitato con sessione riservata di cui al D.M. 53/1999;
- Iscritto già nelle graduatorie provinciali delle supplenze sin dal
1995/1996, nel 2000 il ricorrente - ai sensi della legge 124 del 3/5/1999 -
presentava domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali
permanenti della Provincia di Cuneo. Essendo la durata di tali graduatorie

Cuneo, li 28/3/2013
Pierdoardo Rossi

Per autentica
[Signature]

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone

- biennale, lo stesso ripresentava domanda di aggiornamento nel 2002 e nelle tornate successive;
- Nel 2005/2006 il ricorrente risultava inserito nella graduatoria con punti 168;
 - A seguito della emanazione della legge 296/2006, le graduatorie provinciali permanenti vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento, e viene conseguentemente emanato il D.D.G. 16/3/2007 per l'inserimento /aggiornamento in graduatoria, con scadenza per la presentazione delle domande prevista al 19/4/2007;
 - Il ricorrente invia pertanto la domanda prevista dalla precitata normativa, ma inspiegabilmente l'Ufficio Scolastico non la riceve e, con lettera raccomandata protocollo nr. 12815 del 9/7/2007, a seguito di reclamo dell'interessato, dichiara non essere mai pervenuta l'istanza di aggiornamento della graduatoria;
 - Il ricorrente ripresenta allora la domanda di reinserimento, in data 6/5/2009, dopo la pubblicazione del D.M. 42 del 8/4/2009, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per la scuola primaria;
 - Le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive sono pubblicate all'Albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale in data 31/7/2009 e, alla stessa data, con decreto USP protocollo nr. 9102/07C viene pubblicato l'elenco dei candidati esclusi. Tra gli altri, figura escluso l'odierno ricorrente Vicari Fabio, con la motivazione "*non iscritto nell'anno*



STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone
* * *

accademico 2007/2008 alla Facoltà di Scienze della Formazione primaria”;

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, è necessitato a richiedere tutela a codesta Ecc.ma Autorità Giudiziaria per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Il quadro normativo in cui si iscrive la fattispecie per cui è causa è, in sintesi, il seguente.

L'Art. 1 del Decreto Legge 7 aprile 2004 nr. 97, convertito con modificazioni dalla Legge 4 giugno 2004 n. 143 (*Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università*) dispone al comma 1bis, introdotto in sede di conversione: *“Dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.*

Successivamente è intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello*



STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone

Stato: Legge Finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 605, lett. C), quarto e quinto periodo, stabilisce: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7/4/2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria (...)"

La prima disposizione introduce la possibilità, per coloro che siano stati cancellati per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, di presentare domanda di reinserimento nella graduatoria entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento della stessa.

La seconda disposizione provvede alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Dopo tale trasformazione, la facoltà di cui all'art. 1, comma 1 bis, del decreto legge n. 97 del 2004 – che di per sé esclude che la cancellazione sia definitiva valendo invece soltanto per gli anni di vigenza della graduatoria –

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone

non è stata cancellata. E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli, per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel precitato quinto periodo del comma 605.

Nel caso specifico, non si tratta peraltro di un nuovo inserimento ma di un reinserimento, in quanto il docente in questione è stato inserito nelle graduatorie permanenti, per la prima volta, nell'anno scolastico 2000/2001, ed è rimasto inserito fino al biennio 2005/2007.

L'interpretazione della normativa in questione nel senso che la facoltà di reinserimento non è venuta meno dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento è peraltro confortata dalla prima applicazione fatta dall'Amministrazione della normativa sulle graduatorie ad esaurimento. In particolare, con il Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola del 16 marzo 2007, all'art. 1 primi tre commi si stabiliva espressamente quanto segue: *"1. Sono disposti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, trasformate dalla legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento. 2. A norma dell'art. 1, comma 1bis della legge 134/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria. 3. A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi Provincia, entro il*

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone

suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa".

La mancata riproduzione del testo di cui all'art. 1 comma 1bis nei decreti ministeriali successive ed in particolare nel D.M. 42/2009, il quale nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, non può essere interpretata come motivo di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento pur a seguito di domanda di reinserimento prodotta tempestivamente nel rispetto dei termini di cui al medesimo decreto ministeriale.

La fonte secondaria non può come noto introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria, con la conseguenza che la previsione del D.M. di un termine di decadenza ("cancellazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto

*la decadenza
e' già prevista
dalla legge
236/2006*

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone
* * *

al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito.

E tale facoltà non pare del resto in contrasto con le finalità e la *ratio* della precitata legge 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (e dunque aperte) a graduatorie ad esaurimento (e dunque chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successive aggiornamenti mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamneto o di permanenza per chi vi fosse già inserito.

l'intento della norma è proprio quello di esaurire le graduatorie, sia impedendo nuovi inserimenti sia vietando aggiornamenti (altrimenti non sarebbero grad. ad esaurim.)

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, appare dunque evidente come al sig. Vicari Fabio spetti il reinserimento in graduatoria, che dovrà essere effettuato con decorrenza dal 1° settembre 2009 con il medesimo punteggio che il docente aveva maturato all'atto della cancellazione.

Si rileva peraltro come su una vicenda del tutto analoga a quella per cui è processosi sia già recentemente pronunciato in termini favorevoli il Tribunale del Lavoro di Matera, mediante la sentenza n. 1182 del 3/12/2012 che si produce in copia per comodità dell'Ill.mo Giudicante.

Tutto quanto premesso, il sig. Vicari Fabio confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmasso Avv. Davide Dalmasso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone

Piaccia all'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro,

Contrariis rejectis;

Previ gli incumbenti di rito;

Nel merito,

Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente, per i motivi tutti di cui in narrativa, a provvedere al reinserimento del ricorrente, con decorrenza dal 1° settembre 2009, nella graduatoria ad esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato della scuola primaria predisposta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo per il biennio 2009/2011, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione dalle stesse, ed al riconoscimento a fini giuridici delle eventuali supplenze annuali che gli sarebbero spettate in base alla sua posizione in graduatoria a decorrere dall'A.S. 2009/2010, dall'Ufficio Scolastico stesso.

In ogni caso, si chiede la condanna dell'Amministrazione resistente ai pagamenti delle spese di lite, previa distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si produce:

- 1) domanda di aggiornamento graduatorie provinciali per le supplenze in scuole statali materne e/o elementari del 24/2/1995;
- 2) reclamo del 22/6/2007 sig. Vicari Fabio;
- 3) raccomandata r.r. USP Cuneo / Vicari Fabio delli 9/7/2007 prot. Nr. 12815;



STUDIO LEGALE DALMASSO

Avv. Gianmaria Dalmaso Avv. Davide Dalmaso Avv. Danila Mosso
Avv. Andrea Romano Avv. Pierdoardo Rossi
Avv. Livio Garnerone

- 4) domanda di iscrizione nelle graduatorie del personale docente per gli AA.SS. 2009/2010 e 2010/2011 delli 6/5/2009;
- 5) scheda di adesione sig. Vicari Fabio all'azione legale nr. 48bis dinnanzi al TAR Lazio;
- 6) certificato di servizio sig. Vicari Fabio;
- 7) certificato di servizio sig. Vicari Fabio;
- 8) elenco servizi A.S. 2010/2011 Vicari Fabio;
- 9) elenco servizi A.S. 2011/2012 Vicari Fabio;
- 10) certificato di servizio del 14/6/2012;
- 11) sentenza nr. 1182 del 3/12/2012 del Tribunale di Matera.

Ai fini della legge sul Contributo Unificato, si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato. Viene versato un contributo pari ad euro 225,00.

Cuneo, li 20 maggio 2013

Avv. Pierdoardo Rossi

DEPOSITATO in Cancelleria
Cuneo, il 22/5/13
L'ASSISTENTE LEGISLATIVO
(Ricotta N. 111)

N. 289 /2013 R.G. Lav.



TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE DEL LAVORO

Visto il ricorso che precede, visti gli artt. 415, 2° co., 416, co. 1 e 2 c.p.c.,

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 09/10/2013 ore 11:00 ,
nei locali siti in Piazza Galimberti n. 7, alla quale udienza le parti sono tenute a
comparire personalmente, ricordando in particolare alla parte convenuta che ha
l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito in
cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte a pena di
decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi
compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Cuneo, 29/05/2013

II GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Silvia CASARINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CUNEO, 03/6/13

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

(Nicola NIVELLI)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CUNEO
SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
Dott.ssa Elisabetta SELLERI – cell. 328-3628358
Sig.ra Denise Terreno - Tel. 0171-318534 (514) Fax 0171-318513
Mail. elisabetta.selleri.cn@istruzione.it
Mail. denise.terreno.cn@istruzione.it
P.E.C. : uspcuneo.ufficio1@pec.it

R.G.L. 289/13

TRIBUNALE DI CUNEO - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c

Giudice dott.ssa Silvia CASARINO

Udienza del 9 ottobre 2013

* * *

COMPARSA DI COSTITUZIONE

per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. SLLLBT64R58D205Z) e dalla sig.ra Denise TERRENO (c.f. TRRDNS80R53D205K) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, legalmente domiciliate presso il proprio Ufficio in Cuneo, Corso A. De Gasperi n. 40, dove andranno inviate le comunicazioni di cancelleria – posta elettronica certificata: uspcuneo.ufficio1@pec.it – fax: 0171/318513

- convenuto -

C O N T R O

VICARI Fabio, rappresentato e difeso dall'avv. Pierdoardo ROSSI

- ricorrente -

F A T T O

Con ricorso depositato il 23.05.2013, il prof. Fabio Vicari espone che:

- nell'anno scolastico 2005/06 era inserito nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di Cuneo, Scuola Primaria, con punti 168;
- a seguito dell'emanazione della legge 296/2006, le graduatorie provinciali permanenti vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento;
- al fine di mantenere la propria posizione nelle nuove graduatorie ad esaurimento, secondo la procedura prevista dal D.D.G. 16 marzo 2007, invia all'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo la domanda di aggiornamento delle

graduatorie valide per il biennio 2007/08-2008/09; tuttavia tale Ufficio non la riceve e lo esclude perciò dalle stesse;

- in data 06/05/2009 presenta all'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11; tuttavia tale Ufficio lo esclude dalla procedura relativa all'inserimento nelle medesime con la motivazione "non iscritto nell'anno accademico 2007/2008 alla Facoltà di Scienze della Formazione primaria".

Tanto esposto, il prof. Vicari chiede che l'Amministrazione convenuta sia condannata a provvedere al reinserimento del ricorrente, con decorrenza dal 1° settembre 2009, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato della Scuola Primaria per la provincia di Cuneo, con il medesimo punteggio maturato all'atto di cancellazione dalle stesse, nonché il riconoscimento ai fini giuridici delle eventuali supplenze annuali che gli sarebbero spettate in base alla posizione in graduatoria a decorrere dall'anno scolastico 2009/10.

Con il presente atto, l'Amministrazione Scolastica convenuta, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto.

NEL MERITO DEL RICORSO.

Occorre innanzi tutto precisare alcuni fatti di causa.

Il ricorrente afferma, nella parte introduttiva del ricorso, che nell'anno scolastico 2005/2006 risultava inserito nella graduatoria per la Scuola Primaria con punti 168.

In realtà, ciò non corrisponde al vero. Analizzando, infatti, le graduatorie provinciali definitive a tempo indeterminato e determinato per la Scuola Primaria della provincia di Cuneo, per l'a.s. 2005/06, il prof. Vicari risultava inserito come segue:

- Graduatoria provinciale definitiva a tempo indeterminato per la Scuola Primaria, posto comune: posizione n. 183, punti 96; **(doc. 1)**
- Graduatoria provinciale definitiva a tempo indeterminato per la Scuola Primaria, posto di inglese: posizione n. 14, punti 96; **(doc. 2)**
- Graduatoria provinciale definitiva a tempo determinato per la Scuola Primaria, posto comune: posizione n. 181, punti 96; **(doc. 3)**

- Graduatoria provinciale definitiva a tempo determinato per la Scuola Primaria, posto di inglese: posizione n. 14, punti 96. (**doc. 4**)

Il ricorrente afferma inoltre che, in seguito alla trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento, ha inviato all'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo la domanda di aggiornamento nelle precitate graduatorie entro il termine di scadenza, fissato dal D.D.G. 16.03.2007 al 19 aprile 2007 (**doc. 5**). Tuttavia, la domanda in questione non risulta essere mai pervenuta a tale Ufficio; pertanto, il ricorrente è stato depennato dalle graduatorie in cui precedentemente risultava inserito.

A tale ultimo proposito occorre precisare che, il citato D.D.G., all'art. 11, comma 4, prevede che: *"La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano ..."*, mentre lo stesso ricorrente dichiara, nell'esposto del 22 giugno 2007 (doc. 2 di parte ricorrente) di aver *"inviato, tramite posta prioritaria, la domanda di aggiornamento"*. Quindi, non solo non sarebbe stata seguita la procedura di invio della domanda prescritta dal bando, ma il ricorrente non possiede alcuna prova dell'effettivo ricevimento da parte dell'Ufficio destinatario della domanda stessa (di cui, peraltro, il ricorrente non produce neppure una copia, a differenza della domanda di iscrizione nelle graduatorie del biennio successivo, regolarmente pervenuta all'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, che viene prodotta con il ricorso introduttivo).

Si aggiunga che, a seguito dell'esposto di cui sopra, l'Amministrazione – ad ogni buon conto – ha effettuato un'ulteriore verifica delle risultanze del registro del protocollo, giungendo tuttavia alla medesima conclusione, ovvero che la domanda del sig. Vicari non risultava pervenuta (**doc. 6**).

Ad opinione di questa difesa, la cancellazione del ricorrente dalle graduatorie è stata legittimamente disposta dall'Ufficio Scolastico di Cuneo.

Procedendo ad analizzare la normativa che regola la materia, si osserva come la legge 143/2004 reciti, all'art. 1, comma 1 bis: *"Dall'a.s. 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo*

termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione [...]".

La citata normativa, dunque, subordinava la permanenza del docente all'interno della graduatoria, in occasione dei successivi aggiornamenti, alla presentazione di un'apposita domanda, da inviare entro i termini di volta in volta stabiliti con decreto e, in caso di mancata presentazione della domanda e conseguente cancellazione, la possibilità di essere reinseriti, sempre a domanda dell'interessato, con recupero del punteggio maturato.

Successivamente il comma 605, dell'art. 1, L. n. 296/06 ha disposto, con effetto dalla data di entrata in vigore (01.01.2007), la trasformazione della natura delle graduatorie da "permanenti" in graduatorie "ad esaurimento" con l'intento di porre fine all'inserimento di nuovi docenti e quindi esaurire progressivamente le stesse mediante l'assunzione in ruolo dei docenti iscritti: "[...] Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali [...]".

Di conseguenza, con l'entrata in vigore della predetta norma, in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2007/08-2008/09, solo chi avesse presentato la relativa domanda nel termine fissato avrebbe conservato la permanenza all'interno delle graduatorie divenute oramai definitive.

Il D.D.G. del 16.03.2007, coerentemente con la normativa di legge, disponeva all'art. 1, comma 2, che la mancata presentazione della domanda nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ossia entro il 19.04.2007) avrebbe determinato la cancellazione definitiva dalla graduatoria e che dall'a.s. 2009/10 non sarebbe stato più possibile effettuare nuovi inserimenti, ma solo procedere all'aggiornamento della propria posizione.

Conformemente a tali previsioni, anche all'interno dei successivi decreti (D.M. n. 42/2009 - D.M. n. 44/2011) veniva esplicitamente previsto che la mancata

presentazione della domanda avrebbe comportato la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Pertanto, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui sarebbe ancora possibile l'inserimento di docenti in graduatoria in virtù dell'art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 97/2004 è confutata dalla successiva evoluzione normativa che ha interessato la materia e, in particolare, dall'intervenuta trasformazione della natura delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento: l'intento di tale trasformazione è proprio quello di cristallizzare una situazione esistente ad una certa data allo scopo di non consentire inserimenti successivi. (*Trib. Torino sent. n. 4760/08; Corte d'Appello di Torino sent. 1056/10; Trib. Torino sent. n. 3496/12*) (**doc. 7, 8, 9**)

Non è, dunque, la fonte secondaria ad introdurre una decadenza non espressamente prevista dalla fonte primaria, come sostenuto da parte ricorrente; al contrario, è la stessa legge 296/2006 che, trasformando le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, fa salvi, in presenza di determinate condizioni, soltanto gli inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008.

Neppure è condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la facoltà di reinserimento in graduatoria di coloro che vi fossero, in passato, già inseriti non sarebbe in contrasto con le finalità e la ratio della legge 296/2006.

A tal riguardo si richiama quanto affermato nella sentenza n. 3496/12 del Tribunale di Torino, sopra citata: "*La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha il chiaro scopo di condurre gradualmente all'eliminazione di tali graduatorie di cui l'esclusione della possibilità di incrementarle costituisce passaggio essenziale ed imprescindibile. Soltanto in tal modo, infatti, si potrà giungere al loro esaurimento per effetto del graduale svuotamento delle stesse in base alle varie ragioni e modalità con cui esso può venire*"; e ancora: "*In assenza di una tale esplicita previsione, appare inevitabile ritenere che anche il reinserimento originariamente previsto dall'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2003 è venuto meno per effetto della trasformazione (...)*".

Nel caso di specie, in fase di passaggio dalle graduatorie permanenti alle graduatorie ad esaurimento (unica occasione in cui il ricorrente avrebbe potuto transitare dalle prime alle seconde), la domanda di aggiornamento a tale scopo

necessaria non è pervenuta all'Ufficio competente; in occasione, invece, del successivo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/10 e 2010/11, il ricorrente avrebbe potuto ottenerne l'inserimento ex novo (come da lui richiesto con la domanda del 06/05/2009) solo se iscritto nell'anno 2007/08 alla Facoltà di Scienze della Formazione primaria, in quanto tale possibilità era stata prevista dall'art. 4, comma 2, lettera A, D.M. 42/2009; il ricorrente, tuttavia, non aveva i requisiti per rientrare nelle previsioni del citato art. 4.

Dunque, il comportamento tenuto dall'Amministrazione risulta pienamente legittimo così come legittima è la cancellazione definitiva del ricorrente dalle graduatorie.

SULLA RICHIESTA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA DAL 01/09/2009. INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede innanzitutto il reinserimento, con decorrenza dal 1° settembre 2009, nella graduatoria ad esaurimento per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato della Scuola Primaria nella provincia di Cuneo, con il medesimo punteggio maturato all'atto della cancellazione dalla stessa.

E' chiaro, dunque, come la presente causa verta sulla corretta compilazione della graduatoria ad esaurimento.

Nel caso in cui fosse accolta la richiesta di reinserimento del ricorrente nelle graduatorie indicate a far data dal 1° settembre 2009, si osserva che quelle graduatorie, attualmente, non sono più utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato o indeterminato.

Un'eventuale inclusione nelle graduatorie del 2009/11, tuttavia, comporterebbe la permanenza del ricorrente anche nelle successive graduatorie, in particolare quelle del triennio 2011/14, tuttora valide.

La presente controversia, dunque, riguarda non solo il sig. Vicari quale diretto interessato, ma tutti gli aspiranti collocati nelle attuali graduatorie che potrebbero essere scavalcati dal ricorrente, per effetto del suo inserimento, e che, quindi, potrebbero essere interessati dalla decisione del Giudice.

Naturalmente occorrerebbe preliminarmente stabilire in quale posizione e con quale punteggio il ricorrente sarebbe eventualmente inserito nelle graduatorie.

Tali aspiranti controinteressati sono litisconsorti necessari nel presente giudizio e se ne ritiene necessaria, pertanto, la chiamata in causa. A tal fine, qualora il Giudice ritenesse di disporre l'integrazione del contraddittorio, questa difesa si dichiara disponibile a produrre in giudizio le graduatorie complete, con i nominativi di coloro che risulterebbero controinteressati nella presente controversia.

SULLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI EVENTUALI SUPPLENZE ANNUALI A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2009/10.

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede inoltre il riconoscimento, ai soli fini giuridici, delle eventuali supplenze annuali che gli sarebbero spettate in base alla sua posizione in graduatoria a decorrere dall'anno scolastico 2009/10.

Tale richiesta è assolutamente generica, in quanto il ricorrente non specifica né è dato sapere se e quali supplenze annuali avrebbe potuto ottenere se fosse stato inserito in graduatoria dall'anno scolastico 2009/10 e, in tal modo, non fornisce alcuna prova dell'effettiva possibilità per il sig. Vicari di ottenere un incremento di punteggio.

Di conseguenza, ad opinione dell'esponente difesa tale domanda non può che essere respinta.

* * *

Per quanto esposto, dunque, l'Amministrazione convenuta, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese;
con riserva di ogni integrazione in sede di discussione orale del ricorso.

Si producono:

1. Graduatoria provinciale definitiva a tempo indeterminato, Scuola Primaria, posto comune, del 08/07/2005 (estratto);
2. Graduatoria provinciale definitiva a tempo indeterminato, Scuola Primaria, posto di inglese, del 08/07/2005 (estratto);
3. Graduatoria provinciale definitiva a tempo determinato, Scuola Primaria, posto comune, del 08/07/2005 (estratto);


4. Graduatoria provinciale definitiva a tempo determinato, Scuola Primaria, posto di inglese, del 08/07/2005 (estratto);
5. D.D.G. 16.03.2007;
6. Nota interna dell'USP di Cuneo del 2-3 luglio 2007;
7. Sentenza n. 4760/08, Tribunale di Torino;
8. Sentenza n. 1056/10, Corte d'appello di Torino;
9. Sentenza n. 3496/12, Tribunale di Torino.

Cuneo, 19 settembre 2013

sig.ra Denise TERRENO



dott.ssa Elisabetta SELLERI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI CUNEO
SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
Dott.ssa Elisabetta SELLERI cell. 328/3628358
Sig.ra Denise TERRENO – Tel. 0171-318534(514) Fax 0171-318513
Mail. elisabetta.selleri.cn@istruzione.it
Mail. denise.terreno.cn@istruzione.it
P.E.C. : uspcuneo.ufficio1@pec.it

TRIBUNALE DI CUNEO - Sezione Lavoro

Udienza dell'11 marzo 2014

Giudice dott.ssa Silvia CASARINO

* * *

NOTE AUTORIZZATE

per il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**,
difeso dalla dott.ssa Elisabetta SELLERI e dalla sig.ra Denise TERRENO

- resistente -

C O N T R O

VICARI Fabio, difeso dall'avv. Pierdoardo ROSSI

- ricorrente -

Con ricorso depositato il 23.05.2013, il ricorrente, premesso di essere stato inserito nell'anno scolastico 2005/06 nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia di Cuneo, Scuola Primaria, e successivamente di essere stato escluso prima dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cuneo, Scuola Primaria, valide per il biennio 2007/08-2008/09 e poi da quelle valide per il biennio 2009/10-2010/11, ha lamentato il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cuneo, Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2009/10-2010/11 e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione convenuta a provvedere al reinserimento del ricorrente in tali graduatorie ad esaurimento, con il medesimo punteggio maturato all'atto di cancellazione dalle stesse, e al riconoscimento ai fini giuridici delle eventuali supplenze annuali che gli sarebbero spettate in base alla posizione in graduatoria a decorrere dall'anno scolastico 2009/10.

Il Ministero convenuto, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

All'udienza del 06/11/2013 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti gli aspiranti già collocati nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cuneo, Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2011/14, che sarebbero scavalcati dal ricorrente se venisse accolta la sua

domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento a decorrere dal 01/09/2009.

Il Giudice ordinava, dunque, all'Amministrazione convenuta di depositare le graduatorie ad esaurimento della provincia di Cuneo, Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2011/14, per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, sia su posto comune sia su posto di inglese, al fine di individuare i nominativi degli aspiranti controinteressati nella presente controversia.

* * *

In esecuzione di quanto sopra, si provvede al deposito delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cuneo, Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2011/14, per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, sia su posto comune sia su posto di inglese, richiamando in ogni caso le difese già svolte nel merito della controversia.

Al fine di individuare i nominativi degli aspiranti controinteressati nella presente causa, è stato effettuato un inserimento virtuale del prof. Vicari in ciascuna delle graduatorie depositate, con il punteggio da lui posseduto all'atto di cancellazione dalle stesse (120 punti, pari a 96 punti - con i quali era inserito nelle graduatorie provinciali permanenti nell'anno scolastico 2005/06 - a cui sono stati aggiunti 24 punti per il servizio svolto negli anni scolastici 2005/06 e 2006/07).

A tal proposito, si evidenzia che, pur essendo presenti in graduatoria altri aspiranti con il medesimo punteggio del ricorrente, tutti sarebbero scavalcati dal prof. Vicari nel caso in cui la sua domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento fosse accolta. A parità di punteggio, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, precede gli altri il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria (l'anno di inserimento in graduatoria ad esaurimento del ricorrente è il 2000).

* * *

L'esponente difesa, quindi, contestando in diritto le pretese attoree, insta per l'accoglimento delle tolte conclusioni, qui di seguito riportate:

"Respingersi il ricorso ex adverso proposto perché infondato. Con vittoria di spese".

Cuneo, 12 novembre 2013

Sig.ra Denise TERRENO

Denise Terreno

Dott.ssa Elisabetta SELLERI

Eselleri